

UNIVERSITÀ AGRARIA DI CIVITAVECCHIA
PROVINCIA DI ROMA

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL COMITATO ESECUTIVO

Del. n° 28

OGGETTO: Affidamento incarico all'avv. Pucci per proposizione dell'appello avverso la sentenza del Commissario per la liquidazione degli usi civici per il Lazio, l'Umbria e la Toscana n. 39 del 27.10.2023. 27/04/2023 *de*

Del 14/06/2023

L'anno duemilaventitre, il giorno quattordici del mese di giugno, alle ore 15.30, nell'Aula Consiliare dell'Università Agraria di Civitavecchia, si è riunito

IL COMITATO ESECUTIVO

convocato nelle forme di legge e sono rispettivamente presenti

		presenti	assenti
DANIELE DE PAOLIS	Presidente	x	
DAMIRIA DELMIRANI	Consigliere	x	
FRANCO LUCIANI	Consigliere	x	
AGOSTINO CAMILLETTI	Consigliere	x	

Presiede il Presidente Daniele De Paolis



UNIVERSITÀ AGRARIA DI CIVITAVECCHIA

Viale Guido Baccelli, 35 - Tel. e Fax 0766/20340 - 00053 Civitavecchia

Cod. Fisc. n. 83002800585 - I.V.A. n. 06898991002

Delibera n. 28 del 14/06/2023

Oggetto: Affidamento incarico all'avv. Pucci per proposizione dell'appello avverso la sentenza del Commissario per la liquidazione degli usi civici per il Lazio, l'Umbria e la Toscana n. 39

del 27.10.2023. 27/04/2023 d

IL COMITATO ESECUTIVO

PREMESSO

- che con sentenza n. 39 depositata il 27 aprile u.s. e comunicata via PEC al domicilio digitale eletto da questa Università Agraria il Commissario per la liquidazione degli usi civici per il Lazio, l'Umbria e la Toscana, decidendo la causa R.G. 39/2023, ha dichiarato che i fondi "i fondi siti in Civitavecchia e censiti in catasto al foglio 17, particelle nn. 54, 55, 60, 65, 66, 72, 198, 216, 702, 894, 1153, 1160, 1259, 1305, 1488, 1788 e 1832 hanno natura allodiale e non sono gravati da usi civici";
- che le aree, sulle quali insistono i fabbricati come sopra catastalmente censiti, ricadono, come affermato nella stessa sentenza, all'interno del comprensorio storicamente denominato "tenuta delle Mortelle", oggetto di ampio contenzioso pendente dinanzi al suddetto Commissario, nonché dinanzi alla Corte d'Appello, che si è pronunciata con sentenza che questa U.A. ha deliberato d'impugnare con ricorso per cassazione;
- che la motivazione della sentenza come sopra pronunciata dal Commissario per la liquidazione degli usi civici per il Lazio ricalca quella delle precedenti sentenze dello stesso Commissario n. 66/2019 e n. 43/2020, già impuginate da questa Università Agraria con reclamo alla Sezione Speciale Usi Civici della Corte d'Appello di Roma;
- che, inoltre, per numerosi appezzamenti dello stesso comprensorio è stata intrapresa una via conciliativa di definizione della controversia pendente nella sede commissariale;

CONSIDERATO

- che, benché l'incidenza della sentenza in questione sia circoscritta, per i noti principi inerenti ai limiti oggettivi e soggettivi dell'efficacia del giudicato, al terreno oggetto della controversia che

con essa è stata decisa e alle parti della controversia medesima, la motivazione della pronuncia è interpretabile come affermazione di principi suscettibili di essere applicati a un indefinito numero di altri appezzamenti della tenuta, i quali, in conformità alle argomentazioni contenute nella motivazione della sentenza di cui si tratta, dovrebbero quindi anch'essi in ipotesi ritenersi allodiali;

- che, tra l'altro, la sentenza di cui si tratta in motivazione afferma, con motivazione sommaria, che i fondi controversi non rientrerebbero tra quelli su cui si è pronunciata la sentenza del Commissario Usi Civici di Roma rep. n. 19 del 1990;

- che la sentenza in questione appare censurabile sotto molteplici profili, atteso che accorda rilevanza, ai fini della ritenuta libertà delle terre per cui è causa da gravami di uso civico, alla cessione del dominio diretto su terre della tenuta delle Mortelle nel 1827, in contrasto con normativa pontificia, la quale esclude che le vendite di beni comunitativi potessero interessare i diritti di uso civico, tanto con il motuproprio del 14 luglio 1803, quanto con il motuproprio del 7 dicembre 1820;

- che, inoltre, la sentenza in questione non tiene in alcun conto l'inadempimento, attestato dalle risultanze del catasto pio-gregoriano impiantato nel 1819-'20, dell'obbligo tassativamente imposto agli enfiteuti delle terre della "tenuta delle Mortelle" di arrecare alle terre ad essi concesse migliorie della quantità e della qualità espressamente stabilite negli atti di concessione, né tiene in conto che tale inadempimento era sanzionato con la devoluzione *ex ipsa operatione legis*, ossia automatica al verificarsi del presupposto, avendo le deliberazioni con le quali organi comunitativi locali sancivano la devoluzione valore meramente dichiarativo e non costitutivo;

- che appare privo di fondamento anche il riferimento alla sentenza emessa nel 1916 dalla Giunta d'Arbitri, poiché tale sentenza, oltre a riguardare solo terre all'epoca di proprietà Guglielmi e Calabrini e ad essere poi stata superata da un atto di transazione tra le parti, concerneva solo l'uso civico di semina e lo esclude sulla base del difetto del requisito dell'ultimo possesso di fatto di cui all'art. 1, 1° comma della legge n. 5489 del 1888, poi abolito dalla previsione di cui all'art. 2 della legge n. 1766 del 1927;

- che si appalesa perciò imperativo per questa Università Agraria, a tutela degli interessi della collettività civica che essa rappresenta, proporre appello avverso la medesima, nonché contro tutti i

provvedimenti adottati in corso di causa e richiamati nella motivazione della stessa sentenza a fondamento della pronuncia definitiva di merito;

che per la proposizione dell'appello avverso la sentenza del Commissario per la liquidazione degli usi civici per il Lazio, l'Umbria e la Toscana n. 39 del 27.10.2023 è stato contattato l'Avv. Pietro Carlo Pucci del Foro di Roma, esperto della materia, che già rappresenta questa Università in molteplici giudizi in materia di usi civici e, in particolare, ha già difeso l'Ente nel primo grado del giudizio in questione e si è detto disponibile ad accettare l'incarico;

Vista la richiesta di preventivo inoltrata in data 09/05/23 e il riscontro inviato stessa data e acquisito al prot. UA con n.1574 del 30/05/23;

~~VISTA la delibera del Comitato Esecutivo n. 7 del 19/03/2017 con cui è stato stabilito che le spese legali saranno poste a carico del richiedente la conciliazione;~~ 

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTA la legge N. 168/2017;

tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA

- 1) di recepire e di far proprio tutto quanto premesso in narrativa;
- 2) di autorizzare il Presidente dell'Università Agraria a proporre appello avverso la sentenza del Commissario per la liquidazione degli usi civici per il Lazio, l'Umbria e la Toscana n. 39 del 27.10.2023, all'uopo dando mandato, con la sottoscrizione della relativa procura e con il conferimento di tutte le facoltà necessarie e opportune, all'Avv. Pietro Carlo Pucci, eleggendo domicilio ai fini del giudizio presso il suo studio in Roma, via Riccardo Grazioli Lante n. 9;
- 3) Impegnare per il compenso al professionista la somma di euro 5.500,00 Oltre oneri di legge;
- 4) Rinviare al Consiglio di Amministrazione per lo svincolo/utilizzo dei finanziamenti derivanti da affrancazione;
- 5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



UNIVERSITÀ AGRARIA DI CIVITAVECCHIA

Viale Guido Baccelli, 35 - Tel. e Fax 0766/20340 - 00053 Civitavecchia
Cod. Fisc. n. 83002800585 - I.V.A. n. 06898991002

DELIBERAZIONE numero 28

del 14/06/2023

IL PRESIDENTE
Sig. Daniele De Paolis

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio di questa Università per 15 giorni consecutivi a

Partire dal 15.06.2023 Prot. n. 37

Amm.vo dell'U.A.
Laura Garoni

CIVITAVECCHIA li 15.06.2023

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva

Il Presidente
Sig. De Paolis Daniele

CIVITAVECCHIA li 15.06.2023